



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

N.1049/2009

Reg.Dec.

N. 8583 8584Reg.Ric.

ANNO 2006

DECISIONE

sui ricorsi riuniti in appello nn. 8583/2006 e 8584/2006 proposti rispettivamente:

1) ric. n.8583/2006 da: WWF – Associazione It. World Wide Fund For Nature- Onlus, Associazione Nazionale Italia Nostra – Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Alessio Petretti e Gianluigi Ceruti con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma via degli Scipioni n. 268/A;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Orsoni e dall'avv. Nicolò Pedrazzoli con domicilio eletto in Roma viale Parioli n. 180, presso l'avv. Mario Sanino;

Comune di Pinzolo, Comune di Stenico, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, non costituiti;

e nei confronti di

Società Funivie Pinzolo s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

2) ric. n. 8584/2006 dalla Associazione Nazionale Legambiente – Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Alessio Petretti e Gianluigi Ceruti con domicilio eletto in Roma via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio del primo;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Orsoni e Nicolò Pedrazzoli con domicilio eletto in Roma viale Parioli n. 180, presso l'avv. Mario Sanino;

Comune di Pinzolo, Comune di Stenico, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, non costituiti;

e nei confronti di

Società Funivie Pinzolo s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

per l'annullamento o la riforma

della sentenza del TAR Trentino Alto Adige sede di Trento n. 196/2005 dell'11/7/2005.

Visti gli atti di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimare;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2009, relatore il Consigliere Fabio Taormina ed uditi, altresì, l'avv. Petretti e l'avv. Ceruti;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Ricorso n. 8583/2006:

L'appellante ha censurato con il ricorso in appello principale la decisione del Tar Trentino Alto Adige – Sede di Trento suindicata con la quale previa riunione sono stati respinti due ricorsi volti ad ottenere l'annullamento: il primo di essi, (n. 320/2004) della valutazione favorevole, con prescrizioni e compensazioni, espressa in data 6 agosto 2004 dalla Giunta provinciale di Trento in ordine al progetto preliminare per la realizzazione di nuovi impianti e piste "Monte Grual" nei comuni di Stenico e Pinzolo, nonché degli atti connessi e presupposti tra cui in particolare la deliberazione giuntale 6.2.2004 n. 220 di proroga dei termini procedurali; impugnano altresì, il "protocollo di intesa" per lo sviluppo complessivo del Comprensorio sciistico Pinzolo-Madonna di Campiglio, tra la Provincia autonoma, la società Funivie Pinzolo S.p.A. e Funivia Madonna di Campiglio S.p.A., i Comuni di Pinzolo, Giustino, Carisolo, Massimeno, Caderzone, Bocenago, Strembo, Spiazzo, Pelugo, Vigo, Dà, Villa Rendena e l'Agenzia per lo Sviluppo S.p.A., siglato dalle parti il 26 giugno 2004.

Il secondo ricorso, invece, (R.G. 349/04), era volto ad avversare la concessione edilizia rilasciata in data 30.9.2004 dal Comune di Pinzolo alle Funivie Pinzolo S.p.A. e subordinata all'osservanza di prescrizioni per la "realizzazione nuovi impianti Seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Puza de Fo'-Monte Grual e seggiovia quadriposto fissa Grual - Monte Grual" nonché gli atti richiamati nell'atto concessorio, vale a dire la determinazione del dirigente del servizio autonomie locali n. 264 del 26.5.2004 autorizzativa alla sospensione del diritto di uso civico, funzionale alla concessione in uso alla Società Funivie Pinzolo S.p.a. nonché la

deliberazione del Consiglio Comunale di Pinzolo n. 25 del 20.3.2004 di concessione in uso alla Società predetta dei terreni per nuove piste e impianti e costituzione del diritto di superficie per stazioni a valle e a monte.

Le censure articolate nei confronti dei suindicati atti, sia di natura procedurale che sostanziale, sono state respinte dal Tar.

I primi Giudici hanno ritenuto (quanto al primo ricorso n. 320/04) tempestivamente conclusa la procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 28/1988 (unica disposizione applicabile, stante la potestà legislativa primaria della Provincia in materia di ambiente, anche avuto riguardo alla norma di indirizzo di cui all'art. 5 del dpr 12.4.1996).

Hanno in particolare escluso che fosse stato superato il termine massimo per l'istruttoria fissato in 200 giorni dall'art. 5, comma 6, della legge provinciale n. 28 del 1988 posto che il procedimento doveva intendersi avviato dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso del deposito dello studio di impatto ambientale (intervenuta il 30.5.2003); ed hanno quindi ritenuto che non fosse riscontrabile una "disarmonia" della normativa anzidetta con le norme di indirizzo e coordinamento dettate dal D.P.R. 12.6.96 nella contenuta differenza tra il termine di proroga (60 gg.) ivi indicato e quello (90 gg.) concesso dalla Giunta provinciale.

Hanno escluso che ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 28/1988, fosse obbligatoria una valutazione globale ed unitaria del collegamento sciistico, attenendo piuttosto detta esigenza a canoni di opportunità (comunque rispettati).

Da tali affermazioni hanno fatto discendere la reiezione dei vizi di

carezza di istruttoria e motivazionale denunciati.

Hanno altresì disatteso, entrando nel merito delle osservazioni rese in sede procedimentale, il III e V motivo del ricorso di primo grado volti a censurare il difetto di esame degli apporti partecipativi resi (dalla Società Alpinisti Tridentini (SAT)), ai sensi dell'art. 8 della Dir CE n. 337/85 e dell'art. 9 co. I del DPR 12.4.1996.

Ed hanno escluso in punto di fatto (IV motivo del ricorso di primo grado) che fosse riscontrabile il vizio di difetto di istruttoria con riferimento alle problematiche evidenziate dal servizio faunistico provinciale (asseritamente mal riprodotte, in guisa da non rende edotta la Provincia degli inconvenienti che il progetto presentava)

Hanno escluso (VI motivo di ricorso) che vi fosse stato un difetto di pubblicità a seguito della presentazione di un "nuovo" progetto, ritenendo ricorresse invece un modesto adattamento del precedente progetto.

Hanno escluso l'accogliibilità del VII motivo di gravame ritenendolo fondato su prospettazioni assertive e valutazioni di merito, e dellottava censura (difetto di istruttoria), in quanto smentita in punto di fatto.

Quanto a tale ultima doglianza, postulante la necessità di un apposito studio ai sensi dell'art. 19.9.22 delle norme di attuazione del Parco dell'Adamello, i primi Giudici hanno ritenuto la censura smentita in punto di fatto, atteso che "la sistemazione dei margini boscosi delle piste - al di là della formale mancanza di un allegato intitolato studio paesaggistico - non è affatto stata trascurata dalla amministrazione, la quale nel provvedimento di VIA positiva la subordina, tra l'altro, all'osservanza della prescrizione secondo cui "La vegetazione lungo il tracciato dei lavori dovrà essere

ripristinata nel più breve tempo possibile. I bordi della pista dovranno essere conformati in maniera naturaliforme, creando una zona ecotonale ben sviluppata e frastagliata"; si prescrive, inoltre, che il progetto esecutivo contenga un "disciplinare tecnico dei rinverdimenti" da sottoporre alla approvazione, tra gli altri, del Parco Nazionale Adamello-Brenta contenente gli obiettivi dei rinverdimenti, le modalità di attuazione dei ripristini delle piste e dei bordi pista, le pratiche agronomiche utilizzate nonché le tipologie di essenze vegetali utilizzate."

Relativamente alle doglianze investenti la concessione edilizia n. 472402 rilasciata dal Comune di Pinzolo (ric. n. 349/04), hanno disatteso le censure di illegittimità derivata (avendo escluso in precedenza qualsivoglia vizio quanto alla procedura di VIA) ed hanno ritenuto che le ragioni di pubblico interesse della medesima fossero agevolmente desumibili dal contesto dell'atto, disattendendo le relative doglianze concernenti la concessione di un diritto di superficie di durata quarantennale su area in parte gravata da uso civico in spregio alla prescrizione che limita tale possibilità per una durata di venti anni, salvo esigenze di interesse generale da accertarsi espressamente e motivatamente caso per caso.

Avverso la suindicata decisione ha proposto appello il WWF censurando in primo luogo la decisione impugnata in quanto viziata per illegittima composizione del collegio giudicante.

La nomina "politica" di alcuni componenti del Collegio costituirebbe vulnus, infatti, secondo l'appellante, ai principi di terzietà ed imparzialità del Giudice, postulati anche da norme sovranazionali, ed anche in considerazione della "nuova formulazione dell'art.111 della Costituzione.

Ha poi riproposto tutte le censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio disattese dal Tar (ad eccezione di quella rubricata al motivo n. 7 del ricorso n. 320/2004 ed al n. 8 del ricorso n. 349/2004) criticando la decisione in epigrafe in quanto gravemente errata.

Con ricorso per motivi aggiunti ha, infine, richiamato alcuni articoli giornalistici lamentando una supposta incompatibilità a fare parte del Collegio Giudicante di primo grado di uno dei componenti del medesimo in quanto il coniuge, all'epoca, era creditore di una delle parti in causa (la Provincia Regionale, segnatamente) chiedendo che venisse dichiarata la nullità della sentenza appellata a cagione della mancata obbligatoria astensione del Giudice relatore medesimo.

Ha infine depositato il 31.1.2008 una conclusiva memoria facendo presente che in altro autonomo giudizio (sentenza n. 171/2008 del TRGA) era stata sollevato innanzi alla Consulta un ricorso per conflitto di attribuzioni (n. 18/2008 depositato il 14.11.2008) avente ad oggetto la composizione del TRGA, e che di recente una indagine della Guardia di Finanza aveva consentito di accertare impropri rapporti tra un componente laico del predetto organo giurisdizionale ed un esponente politico che in precedenza aveva concorso alla designazione del medesimo.

La Provincia Autonoma di Trento si è costituita in giudizio depositando una articolata memoria e chiedendo respingersi l'impugnazione perché manifestamente infondata.

Ricorso n. 8584/2006 :

L'appellante ha censurato la medesima decisione sopra riportata, per le medesime ragioni già esposte con riferimento alla posizione delle

appellanti WWF ed Italia Nostra quanto al ricorso n.8583/2006 riproponendo tutti i motivi contenuti nei riuniti ricorsi di primo grado (ad eccezione di quello rubricato al motivo n. 7 del ricorso n. 320/2004 ed al n. 8 del ricorso n. 349/2004).

La Provincia Autonoma di Trento si è costituita in giudizio depositando una articolata memoria e chiedendo respingersi l'impugnazione perché manifestamente infondata.

DIRITTO

La palese connessione oggettiva tra le questioni fattuali e giuridiche in ordine alle quali è stata resa la sentenza in epigrafe e la parziale connessione soggettiva, impone la riunione e la trattazione congiunta dei relativi appelli (si veda, sul punto, ex multis, Consiglio Stato , sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3415, laddove si è condivisibilmente affermato, addirittura, che “possono essere riuniti e definiti con un'unica decisione anche gli appelli rivolti avverso sentenze diverse, ove comportanti la soluzione di identiche questioni sollevate nei riguardi dei medesimi provvedimenti impugnati in primo grado.”).

Essi sono infondati e devono essere respinti nei termini di cui alla motivazione che segue.

In via preliminare devono essere affrontate le censure che in via più radicale contestano la appellata decisione prospettando vizi della medesima investenti la stessa legittimazione, sia in via astratta che in concreto, dei primi Giudici a prendere cognizione della causa.

Devono a tal proposito in primo luogo essere esaminate le identiche censure contenute nel primo motivo del ricorso in appello n. 8583/2006 e di quello n. 8584/2006 relative all'asserito vulnus al principio di terzietà ed imparzialità del Giudice discendente dalle disposizioni in tema di nomina dei consiglieri del Tar del Trentino Alto Adige, Sezione di Trento .

Esse non sono fondate.

Deve premettersi che esse sono state prospettate deducendosi il vizio di carenza di potere sotto il profilo del difetto assoluto di giurisdizione, ed in subordine l'incostituzionalità delle disposizioni legislative che prevedono la nomina di taluno dei Giudici medesimi da parte di un organo politico.

Sebbene le disposizioni normative censurate, e la composizione del Tar territoriale, fossero già note a parte appellante al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la doglianza suddetta non è stata articolata con detto mezzo.

Può essere fondatamente posta in dubbio la stessa ammissibilità del motivo di gravame in questione, avuto riguardo al pacifico divieto di proposizione di nuove domande in appello, ai sensi dell'art. 345 cpc (disposizione, quest'ultima, come è noto, pacificamente applicabile al processo amministrativo).

V'è tuttavia da rilevare che il principio della proponibilità in ogni grado di giudizio delle questioni di legittimità costituzionale e della richiesta di declaratoria del difetto di giurisdizione, collide nel caso di

specie con la richiamata disposizione di cui all'art. 345 cpc, risolvendosi nella critica avverso disposizioni legislative che regolamentano la composizione del Collegio giudicante di primo grado ben note all'appellante già prima della introduzione del predetto giudizio.

Stante la infondatezza della censura medesima, tuttavia, può prescindersi dall'approfondimento della delicata tematica del rapporto di prevalenza tra le – apparentemente antinomiche- disposizioni in esame.

Le Sezione, sul punto, non intende discostarsi dall'orientamento secondo il quale “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per illegittima composizione del collegio giudicante del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, Trento, dell'art. 1 d.P.R. 6 aprile 1984 n. 426 (norme di attuazione dello statuto regionale per l'istituzione del TRGA di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), in riferimento all'art. 90, t.u. l. cost. 31 agosto 1972 n. 670 e agli art. 3, 102, 104, 106, 107 cost., in quanto il predetto collegio è composto dal presidente e da due consiglieri, di cui uno prescelto tra quelli nominati dalla provincia autonoma di Trento, secondo regole che non presentano alcun dubbio interpretativo e che non si pongono in contrasto con le citate norme costituzionali. (Consiglio Stato , sez. V, 13 novembre 1995, n. 1546).

Nessun contrasto altresì sussiste, a parere della Sezione, con riferimento alla formulazione del novellato art. 111 Cost. che non ha innovato in parte qua la previgente normativa limitandosi a prescrivere un

obbligo di terzietà già pienamente desumibile dal sistema costituzionale.

Peraltro già in passato la Suprema Corte di Cassazione aveva indirettamente escluso la sussistenza di possibili profili di illegittimità costituzionale delle disposizioni in esame, avendo affermato che “con riguardo alla pronuncia, che il Consiglio di Stato abbia reso in unico grado, in supplenza della non ancora insediata sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale, deve escludersi la ricorrenza di un difetto di giurisdizione per illegittima composizione del collegio giudicante, in relazione all'inosservanza dell'art. 93 dello statuto speciale del Trentino - Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) circa la partecipazione di un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, atteso che la particolare composizione del consiglio stesso è prevista per lo specifico caso in cui esso giudichi in secondo grado sulle decisioni della sezione di Bolzano, e non può trovare quindi applicazione nella suddetta situazione provvisoria in cui esso interviene in qualità di giudice amministrativo di unico grado, secondo le ordinarie norme organiche per esso dettate. “(Cassazione civile , sez. un., 25 gennaio 1985, n. 351).

Più di recente, il Consiglio di Stato è tornato ad esaminare la questione con una decisione che, per la profondità delle argomentazioni esposte, merita di essere succintamente richiamata.

Con la decisione n. 393 del 4.2.2004, la IV Sezione del Consiglio di Stato, infatti, -nell'affermare che i principi dell'imparzialità e della terzietà (reali oltre che apparenti) dei magistrati, espressamente enunciati per la

prima volta nella nuova formulazione del comma 2 dell'art. 111 cost., sono sempre stati comunque sottesi alla disciplina dell'ordinamento giudiziario, rappresentando un insopprimibile presupposto, ancorché implicito, degli stessi principi di autonomia ed indipendenza dei magistrati (art. 104 cost.) e della loro esclusiva soggezione alla legge (art. 101 cost.), in relazione alle altrettanto fondamentali garanzie del diritto di azione e di difesa (art. 24 e 113 cost.), così che la nuova formulazione del predetto comma 2 dell'art. 111 è meramente riaffermativa dei suddetti principi di imparzialità e di terzietà dei magistrati, già immanenti nell'ordinamento- ha preso in esame specificamente le disposizioni censurate nell'odierno giudizio.

Ha all'uopo fatto presente che la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige con riguardo all'istituzione del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento e della Sezione Autonoma di Trento), in riferimento agli articoli 90 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), nonché 3, 102, 104, 106, 107 e 108 della Costituzione, era stata già dichiarata manifestamente infondata da questo Consiglio di Stato con le decisioni n. 1546 del 13 novembre 1995 della V[^] Sezione e n. 1200 del 6 novembre 1996 della IV[^] Sezione. In particolare, ha richiamato la circostanza che in quest'ultimo arresto, era stata scrutinata la legittimità costituzionale della normativa riguardante la legittimazione del giudice laico componente del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, designato dall'Amministrazione provinciale di

Trento, sia sotto il profilo dell'indipendenza, in relazione alla circostanza che si è in presenza di un giudice (recitus di due giudici su sei) non scelti per pubblico concorso, sia sotto il profilo dell'indipendenza, precisando, a quest'ultimo riguardo, "...a) che il rapporto numerico all'interno dell'organo e del Collegio giudicante è sempre a sfavore dei designati dalla provincia (due su sei e uno su tre); b) che sono assicurate garanzie legislative sufficienti intese a svincolare completamente il magistrato a tempo indeterminato dalla Provincia nominante: ciò sotto il duplice punto di vista dell'irrevocabilità e della non rinnovabilità del mandato dopo il novennio di funzione". Ha poi ritenuto, né sufficienti e pertinenti né il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 353 del 17 luglio 2002, né, in via generale, il richiamo alla nuova formulazione dell'articolo 111 della Costituzione.

Quanto alla invocata sentenza n. 353 del 17 luglio 2002, che - com'è noto - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante, deve osservarsi che la ragione della dichiarata incostituzionalità non risiede nel fatto che l'organo giudicante sia composto da un magistrato c.d. "laico" (funzionario dell'ex Genio civile, ora normalmente del Provveditorato delle opere pubbliche), bensì nella circostanza che per quest'ultimo non sia stata apprestata dall'ordinamento alcuna garanzia a presidio della sua necessaria imparzialità, indipendenza e terzietà (ex art. 108 e 111 Cost.), continuando

egli a "...espletare le funzioni istituzionali nell'ufficio di appartenenza che ha, tra le sue attribuzioni anche le procedure amministrative in materia di acque pubbliche (anche se quelle statali sono divenute nel frattempo residuali, a seguito del passaggio di competenze alle regioni)", e rimanendo, quindi, "...incardinato nella amministrazione di appartenenza e quindi soggetto a tutti i condizionamenti dovuti alla sua posizione di dipendenza dell'amministrazione stessa, che ne gestisce lo stato giuridico ed economico": la peculiarità dei due membri "laici" del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ancorché designati dalla Provincia di Trento, non è in alcun modo assimilabile a quella dei predetti funzionari dell'ex Genio Civile chiamati a far parte dei tribunali delle acque pubbliche, proprio per la specificità delle garanzie, di status, giuridiche ed economiche di magistrato amministrativo, ad essi assicurate (garanzie, per altro, di cui l'appellante non ha neppure contestato l'idoneità ad assicurare l'imparzialità, l'indipendenza e la terzietà).

La Sezione non ritiene sussistano elementi per rivisitare tale completa e condivisibile ricostruzione ermeneutica: né a contrario avviso può indurre la rappresentata circostanza che in un autonomo giudizio, di recente, una amministrazione comunale ha sollecitato la decisione della Consulta su tali aspetti, sollevando conflitto di attribuzione.

Ad analoga statuizione reiettiva deve pervenirsi con riferimento alla censura veicolata nel ricorso per motivi aggiunti proposto nell'ambito del procedimento rubricato al n. 8583/2006.

L'appellante chiede la declaratoria di nullità dell'appellata decisione

ed all'uopo sottolinea che la violazione da parte del Giudice relatore dell'obbligo di astenersi dal pronunciare sentenza non poteva essere tempestivamente dedotto mediante la proposizione di apposita istanza di ricusazione, in quanto la conoscenza dei fatti che l'avrebbero determinata era addirittura successiva alla pronuncia della sentenza medesima ed ascrivibile ad articoli di stampa, non smentiti, recentemente pubblicati.

La Sezione non condivide tale impostazione.

Deve a tale proposito rilevarsi che ancora di recente la Corte di Cassazione (sentenza della sez. I, 05 dicembre 2003, n. 18629) ha confermato la fondatezza della ricostruzione esegetica secondo la quale è manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità degli artt. 51 e 52 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24, 101 e 104 Cost., laddove non prevedono nè la nullità dei provvedimenti resi dai giudici obbligati alla astensione, nè la possibilità di tardive ricusazioni, osservando e all'uopo puntualmente richiamando la interpretazione restrittiva del giudice delle leggi (decisioni n. 363 del 1998; nn. 326 e 357 del 1997).

La ratio di tale orientamento riposa nella constatazione che il legislatore alla parte che ritenga violato l'obbligo di astensione riconosce il diritto di ricusazione nel termine previsto dall'art. 52 cpv. c.p.c. e dunque un valido strumento per evitare di essere giudicati da colui del quale contesti la obbiettività; mentre la scelta di non far conseguire alla inosservanza dell'obbligo di astensione la nullità della sentenza e di imporre un termine per la ricusazione risponde alla esigenza di impedire facili

strumentalizzazioni all'uso di tale istituto, che verrebbe utilizzato secundum eventum litis, con la vanificazione di complesse attività giudiziarie espletate.

Detta impostazione, ancora di recente riaffermata dalla Cassazione civile (sez. II, 29 marzo 2007, n. 7702) si coniuga con quella, che del pari costituisce jus receptum, secondo la quale “la pretesa incompatibilità di uno dei giudici che hanno composto il collegio può esser fatta valere soltanto con la ricusazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. e non dà luogo al vizio di costituzione ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio. (Cassazione civile , sez. I, 10 ottobre 2007, n. 21287).

Il vizio relativo alla costituzione del giudice per la violazione dell'obbligo di astensione non può essere dedotto quale motivo di nullità della sentenza, ex art. 158 c.p.c.; infatti, l'art. 111 cost., nel fissare i principi fondamentali del giusto processo, ha demandato al legislatore ordinario di dettarne la disciplina anche attraverso gli istituti dell'astensione e della ricusazione, sancendo, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 387 del 1999), che - in considerazione della peculiarità del processo civile, fondato sull'impulso paritario delle parti - non è arbitraria la scelta del legislatore di garantire l'imparzialità e terzietà del giudice solo attraverso gli istituti dell'astensione e della ricusazione. (Cassazione civile , sez. II, 29 marzo 2007, n. 7702).

La contraria deduzione dell'appellante, secondo cui la tardiva

conoscenza del preteso motivo di astensione del Giudice non ha consentito – in assenza della spontanea iniziativa del magistrato ex art. 51 cpc - di formulare tempestivamente istanza di ricusazione, e pertanto si “convertirebbe” in un motivo di nullità della decisione, deducibile mediante apposito motivo di impugnazione non può essere accolta.

Invero l'esigenza che la res judicata non possa essere messa in dubbio nella propria portata precettiva al di fuori delle possibilità concesse dagli specifici mezzi di impugnazione si pone come pietra angolare del sistema delle garanzie giurisdizionali, costituisce essenza della stessa funzione giurisdizionale, ed appare prevalente rispetto alle esigenze segnalate dalle appellanti .

Si aggiunga che la tesi patrocinata dall'appellante, ove spinta alle estreme conseguenze, postula che il preteso vizio di nullità della sentenza possa essere fatto valere sempre e comunque senza incontrare né alcuno sbarramento temporale né quello del giudicato.

Soltanto per un mero caso, infatti, la conoscenza di tali pretesi “vizi” della decisione è – nel caso di specie- sopravvenuta in pendenza dell'appello.

Ammessa la proponibilità di sollevare la relativa eccezione, ancorchè in difetto di preventiva proposizione dell'istanza di ricusazione, coerenza vorrebbe che se ne dovesse ammettere la predicabilità anche laddove la decisione fosse rimasta inimpugnata, ovvero si fosse esaurito il grado di giudizio superior.

A ciò osta: la lettera dell'art. 158 cpc; il richiamo contenuto al comma secondo di tale disposizione all'art. 161 cpc; la costante interpretazione giurisprudenziale che di tali disposizioni è stata fornita dalla Corte regolatrice della giurisdizione (ex multis, sul punto, si veda Cassazione civile, sez. un., 11 marzo 2002, n. 3527); la tassatività delle ipotesi legittimanti il ricorso alla impugnazione straordinaria di cui agli artt. 395 e 396 cpc (tra le quali non rientra nessuna ipotesi anche lontanamente assimilabile a quella in esame); la interpretazione restrittiva che dottrina e giurisprudenza hanno fornito della c.d. "querela nullitatis" esperibile avverso le decisioni giurisdizionali limitandola ai casi-limite di decisione resa da un "non giudice" (si veda, Cassazione civile, sez. un., 01 luglio 1992, n. 8085).

La doglianza deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

La presente decisione deve comunque essere trasmessa al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per le eventuali valutazioni di propria competenza, avuto riguardo a quanto segnalato dall'appellante WWF nel ricorso per motivi aggiunti proposto nell'odierno giudizio e datato 24.7.2007 relativamente all'asserita violazione dell'obbligo di astensione posto in essere da un magistrato del Tar del Trentino Alto Adige nel giudizio di primo grado.

Ciò premesso possono essere affrontate le censure di merito articolate negli (identici) atti di impugnazione

E' certamente infondato il secondo motivo del ricorso in appello relativo al superamento dei termini massimi del procedimento di VIA per

errata individuazione del dies a quo indicante l'inizio del procedimento.

I primi tre commi dell'art. 4 della Legge Provinciale Trento 29/8/1988 n.28, stabiliscono espressamente che: "Lo studio di impatto ambientale è depositato presso il Servizio protezione ambiente per tutta la durata del procedimento.

Del deposito dello studio deve essere dato avviso, a cura e spese del promotore, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. Il procedimento si intende avviato a tutti gli effetti dalla data di pubblicazione di tale avviso.

Chiunque può prendere visione dello studio di impatto ambientale e/ o presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige, proprie osservazioni scritte al Servizio protezione ambiente."

Posto che la data di pubblicazione del predetto avviso (depositato il 24.4.2003) è incontestato debba individuarsi nel 30.5.2003, come affermato dai primi Giudici, e posto che è incontestata altresì l'esattezza del computo dei periodi di sospensione, la censura, fondata su una lettura dell'art. 5 della citata legge provinciale, collidente con il chiaro disposto del comma II dell'art. 4 soprarichiamato, non è meritevole di accoglimento.

E del pari deve essere respinta la doglianza concernente la illegittimità della proroga (pari a 90 giorni) concessa in spregio al disposto di cui all'art. 5 co. IV del DPR 12.4.1996.

Contrariamente a quanto dedotto dalle appellanti, osta, in proposito, la interpretazione resa dalla Sezione con la decisione n. 380/2006, da intendersi integralmente richiamata in questa sede che - sulla scorta di

quanto autorevolmente affermato dalla Consulta con la decisione n. 273/1998- ha escluso la portata autoapplicativa del DPR citato negandone al contempo il “valore di norma dettagliata e assolutamente vincolante nei particolari procedurali”.

Anche i precedenti giurisprudenziali citati dall'appellante, peraltro, recependo l'avviso della Corte costituzionale hanno affermato che il d.P.R. 12 aprile 1996, in quanto inserito nel procedimento di attuazione di una direttiva comunitaria, era provvisto di una efficacia precettiva particolare, generalmente estranea agli atti della stessa specie, ma limitato tale efficacia “ alla scelta irreversibile di sottoporre a valutazione sotto il profilo ambientale tutti gli atti di cui all'allegato II della Direttiva.”.

Non ad altri aspetti del medesimo testo normativo.

La difforme prescrizione in tema di ampiezza temporale della proroga concessa, pertanto (assai modesta, per il vero, come esattamente sottolineato dai primi Giudici) non si presta a rilievi di illegittimità.

Assume portata centrale, nella trattazione della causa, la censura articolata nel terzo motivo del ricorso in appello, con la quale si stigmatizza la mancata valutazione di impatto ambientale globale del collegamento Pinzolo-Madonna di Campiglio.

Sostanzialmente, si lamenta l'assenza del Piano Unitario previsto dalla Variante al PUP approvata con la l.p. n. 7/2003, e la violazione del disposto di cui all'art. 6 co .IV lett. a della l.p. n. 28/88 e 9.co.II lett. g del DPGP 22-11-1989.

La doglianza è infondata nei termini di cui alla motivazione che segue.

Ritiene in primo luogo la Sezione che siano inconferenti i richiami dell'appellante alle disposizioni normative sopra elencate.

Invero l'art. 6 co. IV lett. a della l.p. n. 28/88 dispone che "La Giunta provinciale valuta positivamente l'impatto ambientale qualora sussistano le seguenti condizioni: a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, avuto riguardo - in via prioritaria - alle esigenze di prevenzione e tutela igienico - sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico ed idrogeologico."

E' evidente che la disposizione suindicata non postula affatto una necessità di valutazione globale di distinti ed autonomi progetti, limitandosi a prevedere, in armonia con la direttiva Cee n. 337/85 che si abbia cura di esaminare gli aspetti progettuali incidenti sui più pregnanti aspetti sottesi alle finalità di tutela poste a presidio della richiesta valutazione di impatto ambientale.

La globalità - come risulta chiaro dal testo della disposizione invocata - concerne le finalità di tutela: non già singoli progetti anche strutturalmente collegati.

Anche la recente decisione della Corte di giustizia CE, (resa il 20 settembre 2007, n. 304) non fa che ribadire la necessità della unitaria valutazione di tutte le sfaccettature del bene ambiente complessivamente tutelato (il che, nel caso di specie, pare alla Sezione essere avvenuto) ma non pone il principio preteso da parte appellante della obbligatoria preventiva valutazione unitaria di progetti autonomi, suscettibili di

realizzazione isolata e strutturalmente idonei, anche in ipotesi di mancata realizzazione degli ulteriori segmenti ipotizzati, a svolgere la propria funzione.

Analoghe conclusioni – a contrario – possono trarsi dalla decisione n. 5760/2006 della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Ma v'è di più.

Parte appellante stessa, (pagg. 29/31 del ricorso in appello) fa presente che si è in seguito “rinunciato” ad eseguire una porzione dell'ipotizzato disegno complessivo: il che rafforza la tesi circa la possibilità di una valutazione “singulatim” e, soprattutto, della circostanza che la procedura d'infrazione comunitaria (asseritamente causa della rinuncia all'esecuzione di altre opere) non involge quella per cui è causa.

Per completezza, sul punto, deve evidenziarsi che non è dato comprendere da quali elementi parte appellante tragga il convincimento della erroneità della appellata decisione laddove la medesima limita il riferimento alla necessità del “piano unitario e coordinato” ai profili urbanistici (deduzione logica, si badi, non fosse altro per la sede ove tali affermazioni si rinvencono: id est la Variante al PUP).

E sotto altro profilo, nel ricorso in appello non è stato contestato in alcun modo il richiamo dei primi Giudici (si veda pag 11 della appellata decisione) alle indicazioni contenute nelle tabelle degli interventi di cui al “protocollo di intesa 2004” alle singole richieste di VIA coordinate con lo sviluppo dei progetti.

Infine, pare al Collegio doveroso fornire risposta all'aspetto

teleologico sotteso alla formulazione della censura in esame.

Nel lodevole e disinteressato intento di attivare ogni forma di tutela volta alla protezione del bene-ambiente, le appellanti suggeriscono un *modus procedendi* (alternativo a quello seguito dall'amministrazione, con quest'ultimo collidente, e ~~che~~, conseguentemente, consentirebbe di ravvisare un complessivo vizio nell'azione amministrativa spiegata) che potrebbe così sintetizzarsi : allorchè venga valutata la progettualità di un'opera incidente sul bene-ambiente, e sia ipotizzato che la opera medesima possa in futuro inserirsi in un più ampio progetto, il giudizio di compatibilità ambientale non può arrestarsi al primo segmento, ma deve riguardare l'intero (anche ciò che, quindi, è di là da venire).

La Sezione ritiene di avere dimostrato, d'anzì, l'assenza di referenti normativi cui ancorare tale ipotesi: e ciò è sufficiente alla reiezione della doglianza.

In più può aggiungersi che tale *modus procedendi*, sconta il vizio endemico di ipotizzare la necessità di un giudizio di compatibilità ambientale insistente su progetti non ancora esistenti, e che per avventura potrebbero non essere mai realizzati.

Allorchè dovesse rendersi attuale la delibazione in ordine al collegamento sciistico Pinzolo/Madonna di Campiglio (il che non è, allo stato), un ulteriore giudizio di compatibilità ambientale dovrà vagliarne la perseguibilità, astratta, e concreta: ma non appare aderente ai principi del corretto amministrare che il predetto giudizio su una opera venga reso con riferimento all'inserimento (futuro ed incerto) della medesima in un più articolato collegamento, di là da venire e sfornito del carattere dell'attualità.

Che poi nel caso di specie – come osservato dalla Provincia di Trento a pag. 20 della memoria depositata- il protocollo d'intesa risalgia al 26.6.2004 e sia addirittura successivo alla conclusione della procedura di valutazione del progetto preliminare è considerazione che vieppiù rafforza la tesi della infondatezza della doglianza delle appellanti, unitamente alla circostanza che il procedimento, comunque, rimase sospeso sino al 7.7.2004 (pag 3 della delibera n. 1803/2004) al fine di valutare una relazione concernente il progetto generale sviluppato dalla Società.

Con il quarto motivo del ricorso in appello ci si duole della omessa valutazione delle osservazioni presentate dalla Società Alpinisti Tridentini (in particolare) e si segnala il complessivo difetto di istruttoria (sotto un profilo più generale) che avrebbe connotato il dipanarsi della azione amministrativa.

La doglianza deve essere disattesa.

Tutte le fonti normative citate da parte appellante a sostegno dell'asserito vulnus riscontrabile, prevedono la necessità di tenere conto delle osservazioni presentate nell'ambito dei procedimenti di verifica della compatibilità ambientale delle opere.

Dottrina e giurisprudenza concordano nell'affermare che le osservazioni sui progetti di opere soggette a V.I.A., configurandosi come un apporto collaborativo fornito all'Amministrazione da chiunque vi abbia interesse (cfr. art. 6, comma 9, l. n. 349/86), non richiedono, in caso di rigetto, una dettagliata confutazione, essendo sufficiente che dagli atti del procedimento risulti che sono state valutate e una sintetica motivazione della valutazione negativa, che non deve necessariamente investire ogni

singola argomentazione del proponente.

Ritiene la Sezione convincente l'iter motivazionale della appellata decisione che ha considerato positivamente adempiuto tale incombente valutativo.

Deve all'uopo premettersi che gran parte delle osservazioni del Sat, (pag 6 e 7, soprattutto, della nota approvata dal Consiglio del Sat il 18.7.2003) quanto alle problematiche incidenti su "vegetazione, flora, fauna, ed ecosistemi" sono formulate in termini assertivi od ipotetici.

Ma in disparte tale constatazione, la comunque lodevole opera di segnalazione svolta dalla prestigiosa associazione di alpinisti è stata tenuta in considerazione dall'amministrazione che alle pagg. 3 e 4 della delibera n. 1803 fa specifico riferimento alla necessità di "ripristino della vegetazione..." alla mitigazione della "azione di disturbo della componente faunistica nella fase di esecuzione dell'opera..." alla necessità di "non disturbare l'aviofauna nel periodo riproduttivo...".

Ciò alla stregua di una risposta d'insieme, basata sul rapporto istruttorio, che non ha ignorato alcuno dei profili di possibile interferenza dell'opera ipotizzabili.

Né può concordarsi con l'appellante circa un onere dell'amministrazione (rimasto inosservato) di richiedere a propria volta alla Sat chiarimenti ed integrazioni sulle osservazioni formulate: tale suggestiva prospettazione che giunge ad ipotizzare un serrato dialogo cittadino/amministrazione (in via di principio auspicabile, allorchè si incida su interessi sensibili quale è la protezione dell'ambiente) può, al massimo, costituire facoltà per le amministrazioni, ma non già, in carenza di

previsione legislativa, onere la cui inosservanza integra il vizio di difetto di istruttoria.

In disparte tali affermazioni, risulta comunque (pag 3 IV cpv della deliberazione n. 1803/2004) che la ratio delle osservazioni del Sat (“primo passo verso il collegamento con Madonna di Campiglio”) e le tematiche in detta sede sollevate, furono tenute presenti dalla Provincia (che fa riferimento all’approfondimento in fase istruttoria della procedura di VIA), il che esclude in punto di fatto la fondatezza della doglianza.

Le superiori considerazioni comportano altresì la reiezione della doglianza rubricata sub lett. E dei ricorsi in appello, volta a censurare il difetto di istruttoria e di motivazione con riferimento al parere del Servizio Faunistico della Provincia di Trento prot. 7182/2003.

Secondo parte appellante proprio le affermazioni dianzi riportate contenute nel rapporto istruttorio e poi traslate nella deliberazione di compatibilità ambientale n. 1803/2004 dimostrerebbero il vizio del travisamento di fatto posto che avrebbero sottaciuto e comunque sottovalutato le allarmanti affermazioni contenute nel predetto parere.

La censura, per quanto suggestivamente formulata, non coglie nel segno. Ciò perché, come lealmente ammesso negli stessi atti di impugnazione, il parere stesso aveva sottolineato che l’acme del possibile disturbo all’aviofauna si sarebbe potuto verificare in fase di esecuzione dei lavori, come riportato nel rapporto istruttorio.

Che nel rapporto non sia stato trasfuso l’intero contenuto del parere, ovvero non siano state pedissequamente riportate le singole espressioni nel medesimo contenute è questione che non rileva.

Ciò che conta è che il parere medesimo sia stato tenuto in considerazione; che siano stati colti gli aspetti di criticità; che siano state previste le misure atte a ridurre (ove non ad elidere) l'impatto dell'intervento.

Invero la giurisprudenza ha da tempo abbandonato, sul punto, ogni interpretazione formalistica ed ha condivisibilmente affermato che non può determinare la illegittimità di un atto amministrativo l'omessa menzione di un parere richiesto per il relativo procedimento formativo ovvero della motivazione di tale parere, quando esso sia in effetti intervenuto. (Cons.giust.amm. Sicilia , 02 maggio 1991, n. 189).

Nel caso di specie, il parere del Servizio Faunistico fu tenuto in considerazione e riportato nel contenuto essenziale: gli aspetti critici del medesimo furono tenuti presente ed analizzati; non ritiene la Sezione possa riscontrarsi alcun vizio istruttorio/motivazionale quanto a tale aspetto dell'attività amministrativa spiegata.

Certamente infondate appaiono le censure rubricate alle lett. F. e G. dei ricorsi in appello.

Quanto alla prima di esse, secondo cui era necessario un nuovo studio di impatto ambientale perché ci si trovava in presenza di un "nuovo progetto", la appellata decisione, a pag 15, confuta in fatto tale asserzione evidenziando la modestia delle modifiche, tali da rientrare nel concetto di "adattamento progettuale", in ordine al quale il parere reso dal comitato fu di natura "favorevole con prescrizioni".

Parte appellante reitera le prospettazioni contenute nel ricorso di

primo grado, non smentendo in parte qua le asserzioni di cui all'appellata decisione: il mezzo sarebbe ex se affetto da inammissibilità (si veda, sul punto, tra le tante Consiglio Stato , sez. IV, 02 marzo 2004, n. 90, Consiglio Stato , sez. V, 06 ottobre 2003, n. 5896).

Il mezzo è comunque infondato, discostandosi dalle puntuali indicazioni giurisprudenziali, pacificamente traslabili al caso si specie, rese proprio in materia di VIA, laddove ci si è riportati ai concetti di “importanti variazioni”, e di “alterazione della individualità e delle linee dell’opera” per descrivere gli “eventi” (non ricorrenti nel caso di specie) che inducono a ritenere inattuale una precedente VIA (si veda, in particolare, Consiglio Stato , sez. VI, 18 luglio 1995, n. 754 e, più di recente, Consiglio Stato , sez. VI, 19 settembre 2006, n. 5457).

Sulla legittimità della procedura seguita, e sulla esigenza di economicità e rapidità ad essa sottesa (che verrebbe frustrata, all’ evidenza, laddove si seguisse l'impostazione postulata nei ricorsi in appello) è sufficiente richiamare il principio di diritto reso dalla giurisprudenza secondo il quale “è legittimo il giudizio positivo di compatibilità ambientale condizionato all’ottemperanza di molteplici prescrizioni e condizioni, in quanto una valutazione condizionata di impatto costituisce un giudizio allo stato degli atti integrato dall'indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile dissenso, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento.(Consiglio Stato , sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917).

Quanto alla successiva doglianza (lett. G dei ricorsi in appello)

secondo cui mancherebbe l'apposito studio paesaggistico previsto dalle norme di attuazione del Parco Adamello Brenta, ritiene la Sezione che la censura muova da una formalistica interpretazione del dato letterale e che sia carente alcuna decisiva critica all'iter motivazionale contenuto nella appellata decisione.

La appellata Provincia di Trento contesta la fondatezza della doglianza in quanto la prescrizione in oggetto sarebbe stata superata dalla deliberazione del comitato di gestione del parco n. 4/1998 non riprodotto della medesima.

Ritiene la Sezione si possa prescindere dall'approfondimento di tale ultimo aspetto posto che la censura non appare comunque fondata alla stregua delle argomentazioni che seguono.

Il punto incontestato (quantomeno sotto il profilo "storico") è che gli aspetti oggetto dello studio predetto (bordi di bosco attraversati dalle piste) furono presi in considerazione nel provvedimento di VIA (si veda in particolare il primo cpv della pag. 4 della delibera 1803/2004).

A tali prescrizioni hanno fatto diffusamente riferimento i primi Giudici (pag 17 della impugnata decisione), ma le appellanti – pur non contestando la veridicità di tali asserzioni – ritengono che il TAR erroneamente "si sia addentrato in una valutazione tecnica..." finendo con il "ragionare da ingegneri del verde o da esperti forestali".

Ritiene la Sezione che la completezza della istruttoria non possa essere condizionata negativamente dalla formale intestazione di un atto, ovvero dalla intestazione del medesimo secondo criteri formalistici.

La circostanza che i versanti sottoposti a tutela (bordi dei boschi

attraversati dalle piste) siano stati approfonditamente valutati e siano state adottate misure (la cui idoneità concreta non è stata contestata) atti a proteggerli postula all'evidenza, che tali aspetti siano stati approfonditi in sede istruttoria e che per la protezione dei medesimi ci si sia rifatti a valutazioni tecniche.

Che poi queste ultime non siano state consacrate in apposito e separato documento/studio, come sembrerebbe pretendersi dalle appellanti, non è elemento che possa viziare l'istruttoria ovvero indurre a riscontrare deficit motivazionali, tanto più trovandosi al cospetto di precise e dettagliate misure di salvaguardia ("creazione di zona cotonale ben frastagliata ai bordi della nuova pista", "ripristino della vegetazione lungo il tracciato dei lavori").

Che l'Ente Parco Adamello Brenta (pag. 5 deliberazione n. 1803/2004) abbia reso parere con prescrizioni ed integrazioni, è circostanza che depone del pari per una valutazione di inaccogliabilità della doglianza.

In ultimo, deve essere respinta la doglianza investente, **pi** specificatamente, la concessione edilizia rilasciata alla Funivia.

Essa – isolatamente considerata - appare collidere con l'intero restante impianto del ricorso in appello.

Nel corpo del medesimo si è descritto (in chiave negativa e denunciando le possibili compromissioni sulla zona interessata dall'intervento) il rilevante impatto dell'opera; l'ampiezza della stessa; l'afflusso di turisti e sciatori che potrà riversarsi sull'area.

Con l'ultimo motivo degli atti d'appello ci si duole invece della concessione di un diritto di superficie di durata quarantennale su area in

parte gravata da uso civico (con coeva sospensione del medesimo) in spregio alla prescrizione che limita tale possibilità per una durata di venti anni, salvo esigenze di interesse generale da accertarsi espressamente e motivatamente caso per caso.

Nell'ottica seguita dall'amministrazione, gli stessi elementi preconizzati dalle appellanti assumono portata nodale nell'accertamento delle esigenze di interesse generale (sussistenti, secondo l'intendimento delle amministrazioni interessate, seppure non condivise dalle appellanti: incremento della presenza turistica e migliore sfruttamento delle potenzialità economiche della montagna).

La delibera consiliare comunale del 30.3.2004 tiene conto della natura della installazione, e della necessità per la erezione delle opere, della costituzione del diritto di superficie e sospensione dell'uso civico.

La natura delle opere, l'investimento economico ad esse sotteso, le modifiche da eseguirsi, e gli aspetti di sviluppo economico sottesi alla scelta "politica" di consentire la erezione delle medesime, erano trasparenti dagli atti di stima sottesi alla delibera medesima.

La determina dirigenziale n. 264/2004 (pag. II, cpv.IV) è addirittura più esplicita, facendo riferimento alla "adeguata remunerazione economica..." ed all'utilizzo "vantaggioso per l'interesse collettivo e determinante un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti".

Valutazioni opinabili – queste sottese all'atto concessorio- è superfluo rilevarlo, ma non assenti (siccome censurato negli atti di impugnazione) e rientranti nella non irragionevolmente esercitata

Bruno Rosario Polito	Consigliere
Roberto Garofoli	Consigliere
Fabio Taormina	Consigliere Rel.

Presidente

Giovanni Ruoppolo

Consigliere

Fabio Taormina

Segretario

Vittorio Zoffoli

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...23/02/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria